

OGGETTO: CONGEDO COVID-19 PER LA CURA DEI MINORI: POSSIBILE FRUIRLO FINO AL 31 AGOSTO 2020 E ANCHE IN MODALITÀ ORARIA, A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. «RILANCIO»

La legge 17 luglio 2020, n. 77 – di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 34/2020 (cd «decreto Rilancio» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), pubblicata in altra parte di questo Notiziario – ha modificato, dal 19 luglio scorso, la disciplina del congedo ^(*) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (di cui si tratta anche in altra parte di questo Notiziario), previsto dall'art. 23 del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32, n. 21, n. 16, n. 15 e n. 11 del 2020), convertito in legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020).

Di conseguenza:

- il cd «congedo COVID-19» potrà essere fruito - sempre per un massimo di 30 giorni - fino al 31 agosto 2020 (e non più entro il prossimo 31 luglio), e anche in modalità oraria;
- con il messaggio n. 2902 del 21 luglio scorso, l'INPS ha comunicato che:
 - a) l'applicazione disponibile sul proprio portale istituzionale per presentare la richiesta in modalità giornaliera è stata aggiornata;
 - b) fornirà successivamente le indicazioni per la presentazione della domanda in modalità oraria, che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data della sua presentazione, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.

^(*) Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato/iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995/autonomi iscritti all'INPS, possono fruire di un congedo:

- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni (originariamente 15);
- per i figli di età inferiore a 12 anni;
- per il quale è riconosciuta un'indennità: 1) per i lavoratori subordinati, pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il «congedo di maternità»; 2) per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, «*pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità*»; 3) per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, «*commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto*».